Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Una prima analisi "a caldo" del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 2007

CRIMINALI AMBIENTALI FINALMENTE E VERAMENTE IN GALERA CON LE NUOVE REGOLE PROCEDURALI DEL "PACCHETTO SICUREZZA"?

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e dell'Avv. Valentina Stefutti

Quello che segue è un primo, breve commento "a caldo", sulle norme del cd. pacchetto sicurezza, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 2007, che più da vicino riguardano problematiche ambientali. Un commento redatto sulla scorta delle prime notizie acquisite. Torneremo poi sul tema in modo approfondito dopo la pubblicazione degli estremi precisi e dettagliati delle norme varate.

E' tuttavia essenziale tracciare qualche breve cenno di ordine generale.

Il problema di fondo da noi (e da molti altri) da sempre lamentato è che – al di là della dosimetria della pena – di fatto fino ad oggi chi delinque nel campo ambientale alla fine riesce spesso ad andare incontro a scarse conseguenze sanzionatorie penali. E comunque in galera non ci finisce mai veramente. Vedi per tutti – come esempio da manuale – il caso degli incendiari, i quali – anche colti in flagranza con le mani nere di fumo per il focolaio appena appiccato – per un motivo o per l'altro transitano spesso per il carcere per una merenda e poi tutti a casa. Agli arresti domiciliari, con l'obbligo di firma e via dicendo. E poi dopo la condanna (spesso peraltro mite) non scontano di fatto neppure un giorno di carcere perché con i benefici di legge (pena sospesa) la condanna rimane virtuale e teorica, solo sulla carta.
Dunque, effetto repressivo e soprattutto deterrente scarso o pari quasi a zero. L'incertezza della effettiva espiazione della pena e della eventualità della custodia cautelare preventiva incoraggiano i criminali ambientali i quali sanno che comunque al di là delle pene che possono essere pure alte e severe, poi la procedura applicativa li aiuta a sgusciare fuori dalla reale applicazione delle sanzioni.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

E gli effetti – sul territorio – si vedono…

Ecco – dunque – che va salutato con particolare plauso il "pacchetto sicurezza" approvato oggi dal Governo che interviene – sia chiaro – non creando nuove norme ma stringendo le maglie procedurali applicative delle norme vigenti in modo che sarà più difficile farla franca di fatto.
Un meccanismo – quello contenuto in questo provvedimento – che forse finalmente riuscirà a far stare un po' in galera i criminali ambientali. Per davvero, e non solo sulla carta e ne proclami teorici.

Il disegno di legge in commento si poneva infatti un duplice obiettivo. Da un lato, quello di fornire risposte adeguate ai sempre crescenti bisogni di sicurezza manifestati dai cittadini. Dall'altro, quello di modificare alcune norme, sia processuali che sostanziali, ereditati dalla precedente legislatura, e che consentivano, specie in reazione al taluni reati, un trattamento sanzionatorio così benevolo, quando non addirittura, l'impunità, tale da andare contro a tali bisogni dei cittadini, non solo in termini di sicurezza ma, più in generale di legalità, sino al punto da far seriamente dubitare della costituzionalità di talune norme.

In termini generali, possiamo dire che nel DDL varato dal Consiglio dei Ministri, risultano essere state introdotte modifiche alla disciplina della prescrizione rispetto a quanto previsto dalla cd. Legge ex Cirielli, la cui approvazione, nella precedente legislatura, aveva portato alla modifica dell'art.157 ss. c.p.

Sotto questo profilo – che riveste particolare interesse, in attesa che il DDL sui crimini ambientali diventi finalmente legge – il tempo necessario alla prescrizione viene calcolato con riferimento esclusivo alla pena massima prevista dal codice, aumentata della metà. Inoltre, quando alla decorrenza del termine prescrizionale, nel pacchetto sicurezza è stato previsto che i delitti (i crimini ambientali, è bene ricordarlo, rivestono tale natura) si prescrivano in un tempo non inferiore a sei anni, e le contravvenzioni in un tempo non inferiore a quattro. Peraltro, quanto ai delitti di maggiore gravità, su cui riferiremo tra breve, è previsto un termine massimo molto alto, per cui questi si prescriveranno dopo 30 anni.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

E tutti sanno che la prescrizione brevissima – quasi istantanea – dei reati ambientali è la causa primaria del fallimento delle azioni giudiziarie penali contro i criminali ambientali i quasi comunque sanno bene che tanto prima o poi in corso di giudizio il reato si cancella da solo…

Sotto il profilo che più direttamente ci interessa, va salutato con estrema soddisfazione la decisione di collocare tra i delitti che destano maggiore allarme sociale anche il delitto di incendio boschivo. Per tali categorie di reati, come da noi auspicato nei numerosi articoli pubblicati su questo sito soprattutto nel mese di agosto, salvo che emerga l'insussistenza di esigenze cautelari, è stato finalmente prevista la sola applicabilità della misura cautelare più severa, quella della custodia in carcere.

Dovrebbe così dunque finire la prassi di incendiari colti con le mani nel sacco (pieno di congegni ed inneschi micidiali) che dopo il caffè in carcere torma a casa agli arresti domiciliari; per lui ora solo le porte del carcere sono possibili. Fine dei trattamenti di riguardo. E speriamo che sarà veramente applicata con severità questa nuova e sacrosanta norma di procedura che – unita al già severo regime di pene previste per gli incendiari – qualche effetto deterrente e repressivo dovrà pur averlo.

Ed ancora, per tutti i reati per cui oggi è previsto l'arresto in flagranza – ricordiamo che il delitto di incendio boschivo vi rientra anche nella fattispecie tentata – si prevede che si possano applicare le misure cautelari in tutti i casi in cui si versi in una situazione di pericolo concreto e attuale circa la loro commissione, anche nel caso in cui si proceda per un altro reato. Altro concetto di procedura nuovo e prezioso ai fini del contrasto a tale tipo di criminalità.

Quanto alla possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena, nel DDL, sempre per i reati di massimo allarme sociale, si è deciso, come da noi la lungo auspicato, per la non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, in questo caso al fine di consentire al condannato la presentazione di un'istanza di misura alternativa. Si tratta di una possibilità che nell'attuale paradigma normativo, per quanto concerne le fattispecie che precipuamente ci interessano, è prevista per le condanne inferiori a tre anni di reclusione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

La sospensione condizionale della pena per tali criminali è veramente un dono troppo generoso per chi stupra il nostro territorio in modo paraterroristico. Fino ad oggi l'incendiario – spesso peraltro sottoposto a pena di non straordinaria severità – poi non ha spesso scontato nulla perché sulla pretesa di una automatica concedibilità di diritto di tale beneficio, la pena rimaneva sospesa dunque non attuata. Era condanna e pena solo sulla carta E lì rimaneva. Oggi invece si finisce realmente in galera e si sconta quella pena che – speriamo possa anche essere severa e equa rispetto al danno ambientale, umano e generale causato da questi criminali .

Da ultimo, di notevolissimo interesse è senza dubbio la norma che, al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela ambientale, ha istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Nucleo Operativo del Corpo Forestale dello Stato di tutela ambientale. Tale Nucleo sarà chiamato a concorrere nell'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, potendo a tal fine effettuare accessi ed ispezioni amministrative, nonché di quelli relativi al maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette. Una nuova operatività certamente utile per rafforzare e potenziare le attività di prevenzione e repressione delle illegalità a tutti i livelli nelle aree protette.

Forse finalmente per la repressione dei reati ambientali stiamo percorrendo la strada giusta?

Maurizio Santoloci e Valentina Stefutti

Pubblicato il 30 ottobre 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248